



COMUNE DI MASSAZZA

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO

ALBO COMUNALE COMPOSTATORI.

**Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 22
del 22/10/2021**

Art. 1 – Definizione di autocompostaggio

L'autocompostaggio è definito dalla normativa nazionale come “il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”.

L'autocompostaggio dunque consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato “compostiera”, o con modalità “fai da te”.

L'autocompostaggio può essere effettuato:

- dalle singole utenze domestiche (famiglie) che dispongono, in proprietà o disponibilità, di aree verdi, pertinenziali o quanto meno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza del tributo comunale relativo ai rifiuti (di seguito indicato come TARI, applicabile a tributo/tariffa sostitutiva), dove effettuare il compostaggio ed impiegare il compost (cosiddetto “compostaggio domestico”)

Le condizioni per la classificazione delle operazioni di compostaggio come autocompostaggio sono:

- la gestione in conto proprio
- l'origine dalle utenze stesse dello scarto organico
- il conferimento diretto da parte delle utenze
- l'uso del compost prodotto presso l'utenza o le aree comuni, senza cessione a terzi.

Art. 2 Definizione di utenti

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 Modalità di effettuazione dell'autocompostaggio

L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio Co.S.R.A.B., quale strategia per ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici.

L'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.

E' ammesso il recupero nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è totalmente assimilata all'autocompostaggio.

L'Amministrazione Comunale premia la pratica dell'autocompostaggio con la riduzione della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

L'autocompostaggio può essere effettuato in cumulo, in buca, con compostiera in plastica o in legno (“cassa” di compostaggio), silos “fai da te” e ogni altro metodo tecnicamente idoneo;

Il compostaggio deve essere effettuato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione e/o ai locali per cui si è utenza TARI.

L'uso del compost prodotto deve avvenire negli stessi terreni succitati o in vasi collocati nelle aree private e pertinenziali.

Il compost non può essere ceduto a terzi.

Art. 4 Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

L'Albo Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti.

Pertanto le informazioni minime per ciascuna utenza sono:

- ID utenza tributo
- tipologia utenza (domestica)
- numero di componenti (se domestica)
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (composter acquistato/fornito, composte fai da te, buca, cumulo, concimaia agricola, altro ecc.)
- volume (litri)
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (solo per le utenze non domestiche), espresso in kg/anno
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI/NO); se SI luogo e data del corso.

I dati devono essere contenuti in un data base estraibile in foglio elettronico (formato Excel, Calc, csv ecc.).

Art. 5 Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 8, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato ("Modulo di Adesione").

Art. 6 Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori Comunale, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche che si assumono l'impegno di:

- trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio COSRAB di Biella attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica ("umido"), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l'accesso, da parte di personale specificamente

incaricato all'area privata in cui è effettuato l'autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

Gli impegni e la dichiarazione della disponibilità dei requisiti necessari sono sottoscritte in un "Modulo di Adesione", redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso di nuove utenze che si vanno ad insediare sul territorio comunale, l'opzione dell'autocompostaggio può essere esercitata parallelamente all'iscrizione a ruolo per la TARI, per le famiglie che dispongono di giardino/area verde privata pertinenziale; in questo caso la consegna dei contenitori della raccolta dei rifiuti non prevede quella del "mastello" dell'organico ma solo della "biopattumiera", per la separazione domestica degli scarti da compostare.

Art. 7 Criteri di conduzione dell'autocompostaggio

Al fine di effettuare l'autocompostaggio con criteri che consentano di evitare di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc. si riportano le seguenti prescrizioni:

- miscelare sempre gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno celluloso (rami, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc.) al fine di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto Carbonio/Azoto. Il materiale migliore per questo scopo è il "biotriturato" di patate legnose;
- collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- rivoltare periodicamente il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- limitare il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per roditori e animali selvatici. Per motivi igienico sanitari è opportuno inoltre escludere le deiezioni animali, ad eccezione di piccole quantità derivanti da animali da cortile;
- limitare, tra gli altri materiali compostabili, il conferimento di cenere e di fazzoletti/carta da cucina.

Per il recupero degli scarti verdi (materiali vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi) prodotti eventualmente in eccesso rispetto a quanto destinato al compostaggio domestico, le utenze domestiche possono conferire tali rifiuti ai centri di raccolta consortili ("eco stazioni") o, se previsto, usufruire del servizio di raccolta domiciliare a chiamata.

E' vietato conferire i rifiuti organici (umido e scarti verdi) nei contenitori del rifiuto indifferenziato, salvo quelli di origine animale sopra citati, per i quali sia opportuno limitarne l'immissione nel compostaggio.

Art. 8 Distanze dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone

Il luogo dove è posizionata la compostiera o il cumulo o la buca deve essere ad una distanza non inferiore a 5 metri dalle aperture delle abitazioni dei vicini.

Art. 9 Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI, di importo non inferiore al 10% dell'ammontare complessivo del tributo.

La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo

Comunale Compostatori.

Art. 10 Altre facilitazioni

Il Comune si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate.

Art. 11 Controlli sull'autocompostaggio

Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune e/o il Consorzio, predispongono controlli a campione presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Entro un anno dall'iscrizione all'Albo Compostatori tutte le utenze devono essere sottoposte a verifica e controllo.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale, consegnata all'utente.

L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici dell'art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e viene cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno in corso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.

I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata.

Art. 16 Variazioni

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, al Comune.

Art. 17 Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 18 Recesso dall'Albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune o tramite e-mail indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

Art.19 Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di cancellazione per effetto di esito negativo del controllo (artt. 14 e 15) la decadenza vale per l'intero anno in corso.

A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

La cancellazione comporta la riconsegna, con modalità stabilite dal gestore del servizio, del contenitore per la raccolta differenziata dell'organico (se attiva), che l'utente dovrà riprendere a svolgere.

Art. 20 Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi del Comune o da organo da esso delegato.

I riferimenti alla TARI valgono, per quanto compatibili, anche per eventuali Tributi o Tariffe sostitutivi aventi lo stesso oggetto.

Spett.le

COMUNE DI MASSAZZA
VIA CASTELLO3
13872 MASSAZZA (BI)

Oggetto: Richiesta assegnazione composter

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____

Via/Fraz. _____ n. ____ codice fiscale _____ chiede

l'assegnazione in comodato gratuito n. 1 composter per il compostaggio domestico da posizionare in

_____ Via _____ .

Dichiara che la famiglia utilizzatrice è composta da n. _____ componenti.

Recapito telefonico: _____ e-mail: _____

Massazza, _____

FIRMA

MODULO DI ADESIONE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (Art.47 DPR 28.12.2000, n. 445)
ISCRIZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI
DEL COMUNE DI MASSAZZA**

Il sottoscritto _____

nato/a _____ il _____ data nascita

residente a _____

Indirizzo: Comune – Via e n° civico

Codice fiscale _____

Recapito telefonico _____ cellulare: _____

e-Mail: _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di aver letto il regolamento dell'Albo Comunale Compostatori e di avere i requisiti per l'iscrizione all'Albo.

C H I E D E

Di essere iscritto all'Albo Comunale dei Compostatori e che gli vengano accordati i benefici relativi quali la riduzione sulla TARI (Tassa Rifiuti), secondo quanto previsto dall'art. 12 del relativo Regolamento Comunale, per i locali

Ubicati in via _____

Intestati a _____,

con n. _____ componenti/conviventi

SI IMPEGNA a comunicare qualsiasi variazione che determini il venir meno dell'agevolazione richiesta entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo alla variazione.

A tal fine dichiara quanto segue:

- di realizzare l'autocompostaggio tramite:
 - compostiera buca cumulo
- di rispettare il regolamento dell'Albo Comunale Compostatori;
- di accettare ogni controllo, anche senza preavviso, sulla corretta effettuazione della pratica dell'autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti, consentendo anche l'apertura dei sacchi utilizzati per il conferimento dei rifiuti "indifferenziati" al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica da smaltire mediante compostaggio domestico.
- di autorizzare le comunicazioni, ai recapiti di cui sopra, che il Comune effettuerà a riguardo dell'Albo

Luogo e data, _____ Firma _____

Informativa prevista dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche "Il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti e della riservatezza"

COMUNE DI MASSAZZA

UFFICIO TECNICO

Consegna in comodato d'uso di composter

Convenzione per il comodato d'uso gratuito di composter per il compostaggio domestico dei rifiuti organici, tra il Comune di Massazza e

Cognome e nome:

Residente in:

Comune di: Massazza (BI)

Numero telefono:

Nata/o a: Torino in data:- C.F.:

Utilizzo del composter: - familiare - condominiale

Numero delle persone servite dal composter: 1

Localizzazione del composter:

Il Co.S.R.A.B. concede in comodato d'uso gratuito i seguenti materiali:

- n. 1 composter in polietilene con capacità di 300 lt. dotato di base forata, sportello frontale, aeratore e rampino;
- n. 1 secchiellino da 7 lt.;
- n. 1 sacchetto da 3 Kg. di attivatore;
- n. 1 libretto di istruzioni

Il comodatario si impegna a utilizzarli per l'uso consentito, ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile, impegnandosi:

- Ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari per l'utilizzo dello stesso e a non cederlo a terzi senza l'autorizzazione del Co.S.R.A.B. o dal Comune di Massazza;
- A rispondere ad eventuali questionari o richieste di informazioni sul loro utilizzo provenienti dal Co.S.R.A.B. o dal Comune di Massazza;
- A non utilizzare il composter per usi diversi da quelli consentiti per il compostaggio;
- A consentire al personale del Co.S.R.A.B. o del Comune di Massazza di poter verificare il corretto utilizzo del composter in loco.

Il Co.S.R.A.B. o il Comune di Massazza non sono responsabili di eventuali danni provocati dall'uso improprio del materiale sopra elencato o da difetti di costruzione.

Massazza li, _____

IL RICHIEDENTE
PER ACCETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TERRITORIALI